



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 112	di data 27/02/23

Oggetto: L.P. 22.04.2014 N. 1 ART. 54. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. TRASFERIMENTO VINCOLI E CONTRIBUTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che il Comune di Trento svolge le funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa ai sensi degli artt. 20 e 99 della L.P. 13.11.1992 n. 21;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146, di data 30 dicembre 2011, con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi, con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

evidenziato che ai sensi dell'art. 15 dell'allegato A) parte integrante della delibera di Giunta provinciale n. 2243 di data 15 dicembre 2014, è possibile il trasferimento dei vincoli e dei contributi concessi ai sensi della L.P. 22 aprile 2014 n. 1, in caso di cessione dell'alloggio oggetto di contributo nel periodo soggetto ai vincoli di cui all'art. 14, purchè il trasferimento sia su altro alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia agevolata (art. 6) da occuparsi con il proprio nucleo familiare e purchè l'interessato dimostri, alla data di cessione, la persistenza dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici in materia di edilizia abitativa agevolata (art. 3);

richiamata la determinazione dirigenziale di data 30.01.2017 n. 16/33 con la quale i soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, venivano ammessi ai benefici della L.P. 22.04.2014 n. 1 articolo 54;

vista la domanda pervenuta in data 17.11.2022, protocollo n. 318675, presentata dai soggetti di cui all'Allegato 1 con la quale è stato chiesto di poter trasferire i vincoli e i contributi residui su altro alloggio;

considerato che sulla base della normativa sopra riportata è stata comunicata ai soggetti di cui all'Allegato 1, con nota del 28.11.2022 protocollo n. 330749, l'autorizzazione alla cessione dell'alloggio oggetto di contributo;

preso atto che, così come da dichiarazione pervenuta in data 30.01.2023 protocollo n.

pagina 1/3

29595, i soggetti di cui all'Allegato 1 attestano di aver provveduto all'acquisto del suddetto nuovo alloggio avente le caratteristiche dell'edilizia agevolata e di occuparlo;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione delle Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m.e i;
- la L.P. 22.04.2014 n. 1 articolo 54;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che tale operazione comporta modifiche sull'oggetto del beneficio e non incide sui destinatari dello stesso e sulle sue modalità di erogazione;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. C_L378/S005/306651 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto dell'operazione di compravendita attuata dai soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che è stato verificato il rispetto della normativa vigente e conseguentemente si dispone il trasferimento dei contributi residui e dei vincoli sul nuovo alloggio, come individuato in premessa;
3. di dare atto che i vincoli di cui all'art. 14 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2243 di data 15 dicembre 2014 (disposizioni attuative in materia di edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015 - 2018) si trasferiscono per la durata residua sul nuovo alloggio;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1.

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 27/02/23